

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^aSEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 215/CGF– RIUNIONE 21 FEBBRAIO 2014**

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita tra U.S. Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva sanzionata la Latina Calcio, in considerazione del comportamento discriminatorio per motivi di razza tenuto dai sostenitori del Latina nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, con “l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato ‘curva nord’ privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione la ricorrente ha rilevato “la assoluta mancanza del presupposto ‘discriminatorio’ nei cori indirizzati al portiere avversario”.

Essa infatti ha sostenuto che tali cori si sono verificati soltanto in occasione delle rimesse dal fondo da parte del portiere avversario e non già ad ogni intervento dello stesso, nel primo tempo quando la squadra del Crotone si trovava in vantaggio. Si sarebbe trattato dunque secondo la ricorrente di cori di protesta contro l’avversario che cercava di guadagnare tempo, senza alcun riferimento al colore della sua pelle.

Tale ricostruzione non trova riscontro nel rapporto dell’Arbitro che ha evidenziato il fatto che durante il primo tempo in tre occasioni quando il portiere del Crotone (calciatore di colore) giocava il pallone si udivano provenire dalla curva occupata dai tifosi del Latina numerosi “buu” e che questi cori terminavano soltanto a seguito di annuncio effettuato nell’intervallo della partita.

Il ricorso non può pertanto essere accolto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. revoca la decisione di cui al Com. Uff. n. 164/CGF del 10.1.2014, provvedendo nel merito, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTACROCE FABIANO SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL'8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell'11.2.2014)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 57 dell'11 febbraio 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Padova dell'8 febbraio 2014, è stata inflitta al calciatore Santacroce Fabiano, la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Assistente"*.

La reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, sostenendo che il comportamento tenuto dal calciatore Fabiano Santacroce non appare di tale gravità.

Difatti, si sostiene che il comportamento tenuto dal calciatore sia un gesto scomposto, nel tentativo di contrastare l'avversario, non ravvisandosi alcuna volontarietà o violenza nel gesto del calciatore.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, rilevato come sia l'arbitro sia l'assistente abbiano qualificato il comportamento tenuto dal calciatore Fabiano Santacroce come condotta violenta, ritiene congrua la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL'8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell'11.2.2014)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 57 dell'11 febbraio 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Padova dell'8 febbraio 2014, è stata inflitta al calciatore Mazzoni Luca. la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale"*.

La reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, sostenendo che dagli atti non risultava prova della percezione da parte del Direttore di Gara delle frasi a lui rivolte.

La reclamante osserva, inoltre, che l'autore della frase non si era avveduto della presenza del collaboratore della Procura Federale nella concitazione del momento.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto del collaboratore della Procura Federale, considerando reiterate e gravemente ingiuriose le espressioni rivolte al Direttore di Gara, sia pure non udite da quest'ultimo e udite solo dal collaboratore della Procura Federale, ritiene congrua la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA GENOA/UDINESE DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)

Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto il Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie "A" ha irrogato all'allenatore Sig. Gasperini Gian Piero, seguito gara Genoa/Udinese del 16.2.2014, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara "per avere, al 14° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato reiteratamente all'Arbitro epiteti ingiuriosi".

Con i motivi scritti la reclamante, pur non contestando la condotta posta in essere dal Sig. Gasperini così come refertata, ha eccepito che la sanzione irrogata in prime cure era da ritenersi eccessivamente afflittiva e sproporzionata, anche considerato che l'intenzione dell'allenatore era priva di intenti offensivi e/o ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di gara (rectius dell'arbitro).

Ha, sul punto, rilevato che in una fase molto concitata della gara il medesimo si era, senza plateali manifestazioni di dissenso, limitato a contestare l'operato del direttore di gara ed in particolare la sua inadeguatezza tecnica in ordine alla concessione di un calcio di rigore.

Richiamando precedenti decisioni della Giustizia Sportiva in fattispecie consimili, ha chiesto, previa riforma della decisione gravata, la commutazione della squalifica con una ammenda.

Alla seduta del 21.2.2014, fissata davanti alla C.G.F. - 1ª Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale, previa illustrazione dei motivi scritti, ha concluso in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, all'uopo, questa Corte che il Sig. Gasperini non si è rivolto, in effetti, direttamente nei confronti dell'arbitro in maniera ingiuriosa, ma ha comunque ripetutamente esclamato una locuzione (al medesimo rivolta) certamente inurbana e censurabile, sanzionabile disciplinarmente nei termini di cui al dispositivo in virtù dei disposti generali del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova infligge la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL'11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Domizzi Maurizio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro di Coppa Italia Tim Cup, Fiorentina/Udinese disputato l'11.2.2014, il Domizzi assumeva un comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.2.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AGYEMAN BADU EMMANUEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Agyeman Badu Emmanuel.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Coppa Italia Tim Cup, Fiorentina/Udinese disputato l’11.2.2014, il calciatore Agyeman Badu Emmanuel rivolgeva, al 47° del secondo tempo, dalla panchina, un’espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale.

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.2.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. ALVES DOS SANTOS JADSON SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore AlvesDos Santos Jadson.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro di Coppa Italia Tim Cup, Fiorentina/Udinese disputato l’11.2.2014, il calciatore AlvesDos Santos Jadson assumeva un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente, rivolgendogli un ironico apprezzamento

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.2.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.2.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 maggio2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete